



COMUNE di VALLEDOLMO

PROVINCIA di PALERMO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

CON CONDUCENTE

Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 73 del 22/09/2005

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1 - Definizione del servizio.

Articolo 2 - Disciplina del servizio.

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali.

CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI.

Articolo 8 - Commissione consultiva comunale.

Articolo 9 - Tipologia e numero delle autorizzazioni.

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 11 - Impedimenti soggettivi.

CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Articolo 13 - Contenuti del bando di concorso.

Articolo 14 - Presentazione delle domande.

Articolo 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Articolo 16 - Criteri di valutazione.

Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni.

Articolo 19 - Inizio del servizio.

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi.

Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare.

CAPO VII: COLLABORAZIONE FAMILIARE.

Articolo 22 - Collaborazione familiare.

CAPO VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti.

Articolo 24 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 25 - Diritti dei conducenti.

Articolo 26 - Divieti per i conducenti.

Articolo 27 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di noleggio conducente.

Articolo 28 - Responsabilità del titolare.

CAPO IX: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Articolo 29 - Caratteristiche dei veicoli.

Articolo 30 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.

Articolo 31 - Sostituzione dei veicoli.

Articolo 32 - Controllo dei veicoli.

CAPO X: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

Articolo 33 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.

Articolo 34 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap.

Articolo 35 - Tariffe.

Articolo 36 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività.

Articolo 37 - Reclami ed esposti.

CAPO XI: VIGILANZA E SANZIONI.

Articolo 38 - Vigilanza.

Articolo 39 - Sanzioni.

Articolo 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 41 - Procedimento disciplinare.

Articolo 42 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione.

Articolo 43 - Sospensione cautelare dal servizio.

Articolo 44 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Articolo 45 - Decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 46 - Entrata in vigore del regolamento.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

- 1) Il servizio di N.C.C. (Noleggio con Conducente, svolto con autovetture) provvede al trasporto individuale o collettivo di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa ai trasporti pubblici di linea.
- 2) Il servizio di noleggio conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale e comprensoriale. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente. Lo stazionamento dei veicoli avviene, di norma, all'interno delle rimesse ubicate nel territorio comunale o in luogo pubblico in appositi spazi destinati, dall'Amministrazione Comunale, al servizio.
- 3) Il servizio è compiuto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 4.
- 4) Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

Art. 2

Disciplina del servizio.

- 1) Il servizio di N.C.C., effettuato con autovetture fino a nove posti (09) compreso il conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore.
- 2) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.01.1992 n. 21.
- 3) Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle normative vigenti in materia, tra le quali:
 - a) D.M. del 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - b) Artt. 19-85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
 - c) Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;
 - d) Legge 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - e) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - g) L.R. 06.04.1996, n.29 Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza;
 - h) L.R. 09.08.2002, n.13 Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza Modifiche ed integrazioni alla L.R. 06.04.1996, n.29;
 - i) L.R. 28.11.2002, n.22 Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 - i.bis) L.R. n.4/2003 art.118;
 - j) D.L.vo 18/agosto/2000 n° 267 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;
- 4) Il servizio di noleggio con conducente non è soggetto all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S..

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

- 1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
- 2) Le autorizzazioni sono cumulabili e cedibili ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
- 3) Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
- 4) In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
- 5) Le imprese di trasporto viaggiatori che effettuano il servizio mediante il noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio di autovettura con conducente.

Art. 4

Cumulo dei titoli

- 1) E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5

Condizioni e forme giuridiche di esercizio

- 1) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, le imprese individuali possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, dalla collaborazione di familiari, se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, come modificato ed integrato con L.R.06.04.1996, n.29 e L.R. 09.08.2002, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - a) Nel caso in cui la ditta individuale sia titolare di più autorizzazioni può avvalersi di collaboratori familiari o di dipendenti purché in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della L. n.21/1992;
- 2) I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 118 della L.R. n.4/2003.
- 3) Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
- 4) Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) Copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, come modificato ed integrato con L.R.06.04.1996, n.29 e L.R. 09.08.2002, n.13, da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
- 5) L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di licenza od autorizzazione.

Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

- 6) La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
- 7) Ai sensi dell'art. 6, della L.R. 13/02, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza erogando a tutti titolari di licenza TAXI o di autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di € 619,75 ed è pagato in un'unica soluzione.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

- 1) I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma 4, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione o loro organismi associativi ne presentino istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Ambiti operativi territoriali

- 1) I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
- 2) Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
- 3) E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stationamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

CAPO III

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Art. 8

Commissione consultiva comunale

- 1) Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio nonché per l'applicazione del regolamento presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale.
- 2) La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco e permane in carica di quattro anni dalla sua costituzione.
- 3) Essa è costituita da:
 - il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
 - due componenti per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative livello locale presenti sul territorio comunale;
 - un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale;
 - il Responsabile del Servizio Attività Produttive in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - il Responsabile del Servizio di P.M., o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.
- 4) I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive.

- 5) Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.
- 6) Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
- 7) La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8) Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla sesta, che potrà essere sostituito in caso di assenza o impedimento.
- 9) La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea;
La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.
- 10) Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 9

Tipologie e numero delle autorizzazioni

- 1) I veicoli oggetto di autorizzazioni ai sensi del presente regolamento sono le autovetture fino ad un massimo di 09 posti compreso il conducente.
- 2) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett) a, della Legge 21/92 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione:
 - a) – al numero degli abitanti (circa 4.095, residenti);
 - b) – al numero dei plessi scolastici;
 - c) – alle attività recettive;
 - d) – alla distanza dei centri di cura più frequenti (Palermo – Mussomeli);
 - e) – dalla distanza Km 11 circa che intercorre tra il Comune e lo Scalo Ferroviario dove non tutti i Treni in transito trovano coincidenza con il servizio di linea;
- 3) In considerazione di quanto esposto il numero di veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente è stabilito come segue: **n° 10** veicoli con 09 posti compreso il conducente per il servizio di autonoleggio con conducente.
- 4) La Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Consultiva potrà modificare l'organico di cui al comma 3 del presente articolo in base alle richieste.

CAPO IV

REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 come modificato ed integrato con L.R. 06.04.1996, n.29 e L.R. 09.08.2002, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b.bis) i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare qualora trattasi di impresa individuale o dal responsabile legale e/o dal direttore tecnico qualora trattasi di società o impresa diversa da quella individuale;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente;

- f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - g) essere iscritto al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
- 2) L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.
 - 3) La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio;
 - 4) Il Certificato di iscrizione al ruolo o l'attestato di idoneità professionale devono trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta esibiti agli organi di vigilanza.

Art. 11

Impedimenti soggettivi

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa");
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - c) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, rispettivamente, la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
- 2) Il verificarsi successivo in capo al titolare o alla persona responsabile dell'attività di trasporto come definita all'art.10 degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità del veicolo.
- 2) Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni:
 - a) dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento;
 - b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
 - c) dalla approvazione della deliberazione della Giunta Municipale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni.

- 3) Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.
- 4) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una autorizzazione per ogni bando e devono dimostrare la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sono a disposizione dell'utenza.
- 5) Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
- 6) La graduatoria di cui al successivo art. 15, comma 4, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 13

Contenuti del bando di concorso

- 1) Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) Il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni
 - c) L'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 16;
 - d) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 14, a pena di nullità della stessa, fatta salva la possibilità di correzione degli errori materiali;
 - e) Il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - f) La votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - g) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

Art. 14

Presentazione delle domande

- 1) Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e **con firma autenticata** con le modalità previste dalla legislazione vigente.
- 2) Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - il cognome e nome;
 - il luogo e la data di nascita;
 - la residenza;
 - l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - la cittadinanza;
 - il codice fiscale e la partita IVA;
 - il titolo di studio conseguito;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1) lett. a), b), f) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;
 - la disponibilità o l'impegno nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.
- 3) La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti, in conformità alle norme sul bollo:
 - a) copia della patente di guida;
 - b) copia del certificato di abilitazione professionale;
 - c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia così come indicato all'art.10, comma 1 lettera b), per il titolare di impresa individuale o della persona responsabile dell'attività di trasporto per le società comunque costituite;

- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;

Art. 15

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

- 1) Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Competente con funzioni di presidente e da due esperti in materia di viabilità e traffico.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.
- 2) La Commissione è convocata dal Presidente.
- 3) Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni.
- 4) La Commissione, una volta conclusi i lavori, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette al Dirigente del settore per l'approvazione.

Art. 16

Criteri di valutazione

- 1) La graduatoria viene formulata in base ai seguenti punteggi:
 - a) Residenza nel Comune di Valledolmo, da comprovare mediante idonea certificazione, punti 5;
 - b) Anzianità di servizio risultante da idonea documentazione, massimo 6 punti: per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza punti 0,50 a semestre;
 - c) Anzianità di servizio per i periodi di servizio prestati come autista alla dipendenze di enti pubblici o imprese private può essere attribuito un massimo di 3 punti, punti 0,50 a semestre;
 - d) per ogni persona a carico punti 1 per un massimo di punti 6;
 - e) titolo di studio: punti 3 per il diploma di laurea, punti 2 per il diploma di scuola media superiore, punti 1 per il diploma di scuola media inferiore, i punteggi relativi al titolo di studio non sono cumulabili;
- 2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;
- 3) A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria precede il più anziano per età.

Art. 17

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni.
A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 29, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 10, comma 1, 2 e 3.
- 2) In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
- 3) Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
- 4) Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Art. 18

Validità delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza, si intendono rinnovate con la comunicazione di prosecuzione dell'attività.
- 2) In qualsiasi momento e almeno una volta l'anno le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo da parte della locale Polizia Municipale al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora si verifici la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 19

Inizio del servizio

- 1) Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad Iniziare il servizio.

CAPO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20

Trasferibilità per atto tra vivi

- 1) Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona fisica o giuridica da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b) ed c) del precedente art. 14.
- 2) Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 3) L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi Contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
- 4) Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
- 5) Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona fisica o giuridica designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
- 6) Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.

- 7) Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona fisica o giuridica designata dei requisiti di cui all'art. 10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 29 del presente regolamento.
- 8) Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione previa presa d'atto da parte del Comune.
- 9) Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione.

Art. 21

Trasferibilità per causa di morte del titolare

- 1) In caso di morte del titolare le autorizzazioni di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
- 2) Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza od autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione, ai sensi del precedente art. 21, designandoli entro due anni dal decesso.
- 3) Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
- 4) La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
- 5) Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VII

COLLABORAZIONE FAMILIARE

Art. 22

Collaborazione familiare

- 1) I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
- 2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
- 3) La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.01.1992 n. 21;

- b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), e) ed f) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21 come modificato ed integrato con L.R. 06.04.1996, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
- 4) L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
- 5) La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
- 6) Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VIII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

Art. 23

Obblighi dei conducenti

- 1) I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
- mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
 - presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
 - avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - essere ordinato e curato nella persona;
 - caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Art. 24

Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente

- 1) Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
 - b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 25

Diritti dei conducenti

- 1) I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
 - f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - g) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Art. 26

Divieti per i conducenti

- 1) E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 6);
 - l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 27

Divieti specifici per i conducenti del servizio di noleggio con conducente

- 1) E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a 15 minuti.

Art. 28

Responsabilità del titolare

- 1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO IX
CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Art. 29

Caratteristiche dei veicoli

- 1) I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri per le autovetture;
 - f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Art. 30

Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

- 1) Oltre le caratteristiche di cui all'art. 29, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:
 - a) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
 - b) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 31

Sostituzione dei veicoli

- 1) Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 29 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
- 2) Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
- 3) Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 32

Controllo dei veicoli

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt., 29 e 30 del presente regolamento.
- 2) I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati

ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

- 3) Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 45.

CAPO X

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 33

Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

- 1) Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 2) In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21 con Ordinanza del Responsabile del Servizio di P.M. è possibile autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche, previa delimitazione dell'area.

Art. 34

Trasporto dei soggetti portatori di handicap

- 1) Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dai veicoli.
- 2) Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
- 3) I titolari di licenza o di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Art. 35

Tariffe

- 1) Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
- 2) Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Art. 36

Ferie, assenze ed interruzione dell'attività

- 1) Ogni titolare di autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
- 2) Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
- 3) Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale.

Art. 37

Reclami ed esposti

- 1) Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente Responsabile.

CAPO XI **VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 38

Vigilanza

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.
- 2) Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 39

Sanzioni

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 come modificata con L. 16.01.2003, n.3, art.lo 7 bis;
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 40

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dall'art.16 della Legge 16.01.2003, n.3 modificativo del del T.U 18/08/2000 n° 267, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è così sanzionata:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per le seguenti violazioni:**
 - iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio comunale (art. 2, comma 2);
 - stazionare con il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente fuori dalla rimessa (art. 2, comma 2);
 - effettuare il servizio in modo continuativo e periodico (art. 2, comma 3);
 - espletare il servizio sussidiario o integrativo di linea senza avere chiesto il nulla osta e senza avere stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale (art. 6, comma 1);
 - non tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione (art. 23, comma 1, lett. c);
 - non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art. 23, comma 1, lett. d);

- non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 23, comma 1, lett. f);
- non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art.23, comma 1, lett. i);
- stazionare nei posteggi con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli (art. 23, comma 1, lett. l);
- non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 23, comma 1, lett. k);
- non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 23, comma 1, lett. m);
- non riportare il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto (art. 24, comma 1, lett. b);
- usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato (art. 26, comma 1, lett. c);
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati (art. 26, comma 1, lett. d);
- consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 26, comma 1, lett. j);
- esercitare il servizio con orari, tariffe ed itinerari prestabiliti (art. 26, comma 1, lett. k);
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 26, comma 1, lett. m);
- non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 34, comma 1);
- chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;

Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate nella misura indicata alla precedente lettera a)

Art. 41

Procedimento disciplinare

- 1) Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione accessoria il Dirigente Responsabile applica le seguenti disposizioni:
 - all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'interessato ha facoltà di presentare, al competente ufficio, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
 - l'ufficio competente esamina la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Art. 42

Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;

- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21.
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento;
- 2) Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Art. 43

Sospensione cautelare dal servizio

- 1) Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio.
La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Art. 44

Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

- 1) Il Dirigente Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a. quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b. nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 42 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- 2) La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 45

Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
- sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
 - il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19 del presente regolamento;
 - estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 20;
 - alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 36 del presente regolamento;
 - avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione in violazione degli art.li 10 e 11 del presente regolamento e cioè prima che

- siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente licenza o autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- sopravvenuta irreperibilità del titolare;
- 2) La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 46

Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
- 2) Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
- 3) Nella fase di prima applicazione saranno ritirate le autorizzazioni in uso e rilasciate nuove autorizzazioni, le stesse saranno annotate in un apposito Registro.